

*Traduzione*<sup>1</sup>

## **Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein**

Concluso il 29 novembre 2000

Approvato dall'Assemblea federale il 6 giugno 2002<sup>2</sup>

Entrato in vigore mediante scambio di note il 14 agosto 2002  
con effetto retroattivo a decorrere dal 29 novembre 2000

(Stato 17 dicembre 2002)

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein,*

hanno deciso di modificare e di completare la Convenzione di sicurezza sociale dell'8 marzo 1989<sup>3</sup> nella versione del Primo Accordo aggiuntivo del 9 febbraio 1996<sup>4</sup> – detta di seguito «Convenzione» – e hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziari:

*(Seguono le firme dei plenipotenziari)*

Dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, i plenipotenziari

*hanno convenuto le disposizioni seguenti:*

### **Art. 1**

Dopo il punto 19 del Protocollo finale relativo alla Convenzione è aggiunto il punto 20:

...

### **Art. 2**

L'accordo aggiuntivo del 9 febbraio 1996 alla Convenzione di sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein viene ora denominato « ... ».

RU 2002 4106; FF 2001 5567

<sup>1</sup> Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 2002 4105

<sup>3</sup> RS 0.831.109.514.1. La modificazione menzionata qui appresso è inserita nella detta convenzione.

<sup>4</sup> RS 0.831.109.514.11. La modificazione menzionata qui appresso è inserita nella detta convenzione.

**Art. 3**

(1) Il Governo di ciascuno dei due Stati contraenti notifica all'altro, per scritto, il compimento delle procedure legali e costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente accordo aggiuntivo.

(2) Il presente accordo aggiuntivo entra in vigore con effetto a partire dal momento della sua firma, non appena le notifiche di entrambe le Parti previste al paragrafo (1) sono attuate.

(3) Su richiesta degli aventi diritto, il presente accordo aggiuntivo si applica anche alla prestazioni di uscita acquisite prima della sua entrata in vigore e accreditate su un conto o una polizza di libero passaggio al momento della sua entrata in vigore.

*In fede di che*, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo aggiuntivo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Vaduz il 29 novembre 2000 in due originali.

Per la  
Confederazione Svizzera:

Maria Verena Brombacher Steiner

Per il  
Principato del Liechtenstein:

Michael Ritter